



COMUNICATO UFFICIALE N. 179 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 250/AA al N. 256/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 250/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 180 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto MARRUNCHEDDU, Pierdino STOCCORO e della società A.S.D. POLISPORTIVA BONORVA 1960 avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTO MARRUNCHEDDU, Presidente e legale rappresentante della società Bonorva 1960 A.S.D. Pol. all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all'art. 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico in relazione a quanto disposto dall'art. 94 delle NOIF e dal C.U. n. 1 della L.N.D. in data 1.7.2018, punto 14, lett. c), e in particolare per avere stipulato in data 18.8.2018 con la società Bonorva 1960 A.S.D. Pol. un accordo economico diverso e ulteriore rispetto a quello sottoscritto e depositato presso il Comitato Regionale Sardegna della F.I.G.C. – L.N.D. per la stagione sportiva 2018/19;

PIERDINO STOCCORO, allenatore di base UEFA B, codice 126373, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. e tesserato nella stagione sportiva 2018/19 per la società Bonorva 1960 A.S.D. Pol. quale allenatore responsabile della squadra Juniores Regionale, in violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all'art. 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 37 del vigente Regolamento del Settore Tecnico, in relazione a quanto disposto dall'art. 94 delle NOIF e dal C.U. n. 1 della L.N.D. in data 1.7.2018, punto 14, lett. c), e in particolare per avere stipulato in data 18.8.2018 un accordo economico diverso e ulteriore rispetto a quello sottoscritto e depositato dalla società Bonorva 1960 presso il Comitato Regionale Sardegna della F.I.G.C. – L.N.D. per la stagione sportiva 2018/19;

A.S.D. POLISPORTIVA BONORVA 1960, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale appartenevano i tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Fabio PISCHEDDA, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. POLISPORTIVA BONORVA 1960, Roberto MARRUNCHEDDU e Pierdino STOCCORO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Roberto MARRUNCHEDDU, di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di squalifica per il Sig. Pierdino STOCCORO e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. POLISPORTIVA BONROVA 1960;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 251/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 192 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigi UBALDI, Simone SANTARELLI, e della società POLISPORTIVA CARASSAI, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUIGI UBALDI, all'epoca dei fatti e attualmente Presidente e legale rappresentante della Polisportiva Carassai, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 94 delle NOIF, e in relazione al C.U. n. 1 LND pubblicato il 1° luglio 2018, per avere, nella stagione 2018/2019, regolato – o comunque consentito che venisse regolato, con l'allenatore Simone Santarelli, il rapporto economico conseguente all'assunzione della responsabilità tecnica della prima squadra della A.S.D. Pol. Carassai, partecipante al Campionato di Seconda Categoria, Girone G, organizzato dal Comitato Regionale delle Marche, attraverso un accordo, non depositato, del tutto difforme da quanto previsto dalla normativa applicabile ratione temporis e, in particolare, per avere concordato un premio di tesseramento annuo di euro 4.400,00, dunque, superiore al massimale consentito per la categoria di riferimento pari ad euro 2.500,00, attraverso una scrittura privata non rispondente al modello tipo di accordo economico a titolo oneroso fra società aderenti alla L.N.D. e allenatori dilettanti in uso nella stagione sportiva 2018/2019 e recante clausole vessatorie; scrittura, peraltro, priva di sottoscrizione nella parte riservata all'allenatore ma dal sig. Santarelli riconosciuta come valida ed efficace tra le parti nonché titolo per adire il Collegio Arbitrale;

SIMONE SANTARELLI, allenatore UEFA B, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico, all'art. 94 delle NOIF, e in relazione al C.U. n. 1 LND pubblicato il 1° luglio 2018, per avere, nella stagione 2018/2019, regolato il rapporto economico conseguente all'assunzione della responsabilità tecnica della prima squadra della A.S.D. Polisportiva Carassai, partecipante al Campionato di Seconda Categoria – Girone G, organizzato dal Comitato Regionale delle Marche attraverso un accordo, non depositato, del tutto difforme da quanto previsto dalla normativa applicabile ratione temporis e, in particolare, per avere concordato un premio di tesseramento annuo di euro 4.400,00, dunque, superiore al massimale consentito per la categoria di riferimento pari ad euro 2.500,00, attraverso una scrittura privata non rispondente al modello tipo di accordo economico a titolo oneroso fra società aderenti alla L.N.D. e allenatori dilettanti in uso nella stagione sportiva 2018/2019 e recante clausole vessatorie; scrittura, peraltro, priva di sottoscrizione nella parte riservata all'allenatore ma dal sig. Santarelli riconosciuta come valida ed efficace tra le parti nonché titolo per adire il Collegio Arbitrale

POLISPORTIVA CARASSAI, per responsabilità diretta e oggettiva, in violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Simone SANTARELLI, e Luigi UBALDI, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società POLISPORTIVA CARASSAI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Luigi UBALDI, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Simone SANTARELLI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società POLISPORTIVA CARASSAI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA 22 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 252/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 424 pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig. Massimiliano AVALLONE e della società A.S.D. YFIT avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMILIANO AVALLONE, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. YFIT, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di messaggi pubblicati in data 3.5.2020 e 4.5.2020 all'interno di un gruppo del social media "whatsapp" denominato "CAMPIONATO – RAPPRESENTATIVA", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del sig. Borroni Mario, Responsabile del Settore Calcio Femminile del Comitato Regionale Marche della Lega Nazionale Dilettanti e della sig.ra Mancinelli Anna Maria, componente del consiglio direttivo del Settore Calcio Femminile del Comitato Regionale Marche della Lega Nazionale Dilettanti;

A.S.D. YFIT, i sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 1, e dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio Presidente e legale rappresentate pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, sig. Avallone Massimiliano, così come sopra descritti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimiliano AVALLONE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. YFIT;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione oltre alla partecipazione, entro la fine della stagione sportiva 2020-2021, a n. 3 eventi e/o campagne aventi ad oggetto attività di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne ed il bullismo, in virtù della commutazione della sanzione di giorni 15 giorni di inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC, con l'impegno a trasmettere alla Procura Federale la documentazione relativa alla partecipazione ai citati eventi per il Sig. Massimiliano AVALLONE, e di € 200,00 (duecento) di ammenda oltre all'organizzazione, entro la fine della stagione sportiva 2020-2021, di n. 3 eventi e/o campagne aventi ad oggetto attività di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne ed il bullismo, in virtù della commutazione della sanzione di € 100,00 di ammenda, con l'impegno a trasmettere alla Procura Federale la documentazione attestante l'organizzazione dei citati eventi per la società A.S.D. YFIT;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 253/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1146 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimo IERA e Giovanni VRENNA e della società F.C. CROTONE S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO IERA, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società F.C. Crotone S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 30/06/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 25/06/2020. In violazione, inoltre, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver fatto distanziare o inibire all'uso gli attrezzi della palestra anche in considerazione dell'assenza della prevista aerazione e della ventilazione forzata, per non aver garantito la dovuta aerazione nelle docce ubicate all'interno dello spogliatoio; per non aver impedito, altresì, che si raggruppavano più soggetti all'interno della sala medica-fisioterapica in attesa del proprio turno, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da COVID-19;

GIOVANNI VRENNA, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti per la società F.C. Crotone S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 30/06/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 25/06/2020. In violazione, inoltre, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva,

dell'art. 44, comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver provveduto a far distanziare o inibire all'uso gli attrezzi della palestra anche in considerazione dell'assenza della prevista aerazione e della ventilazione forzata, per non aver garantito la dovuta aerazione nelle docce ubicate all'interno dello spogliatoio; per non aver impedito, altresì, che si raggruppavano più soggetti all'interno della sala medica-fisioterapica in attesa del proprio turno, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da COVID-19;

F.C. CROTONE S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo IERA e dal Sig. Giovanni VRENNA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società F.C. CROTONE S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1.315,00 (mille e trecentoquindici) di ammenda per il Sig. Massimo IERA, di € 1.315,00 (mille e trecentoquindici) di ammenda per il Sig. Giovanni VRENNA, e di € 1.750,00 (mille e settecentocinquanta) di ammenda per la società F.C. CROTONE S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 254/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1165 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Paolo AMADDEO e MARCO BRUZZONE, e della società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

PAOLO AMADDEO, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 05/08/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 30/07/2020, nonostante gli allenamenti collettivi fossero ripresi il 4 agosto e avesse giocato l'ultima partita di campionato il 1° agosto;

MARCO BRUZZONE, Medico Sociale tesserato all'epoca dei fatti per la società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire il test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 05/08/2020 a distanza di 6 giorni dal precedente del 30/07/2020, nonostante gli allenamenti collettivi fossero ripresi il 4 agosto e avesse giocato l'ultima partita di campionato il 1° agosto;

ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Paolo AMADDEO e Marco BRUZZONE, e dal Sig. Antonio Percassi, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 750,00 (settecentocinquanta) di ammenda per il Sig. Paolo AMADDEO, di € 750,00 (settecentocinquanta) di ammenda per il Sig. Marco BRUZZONE, e di € 2.000,00 (duemila) di ammenda per la società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 255/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 187 pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig. Maurizio PAGANO e della società A.S.D. SPORTING CLUB S. ILARIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MAURIZIO PAGANO, dirigente della società A.S.D. SPORTING CLUB S. ILARIO, con funzioni di segretario responsabile dei tesseramenti per la predetta società, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 39 delle N.O.I.F., per aver consapevolmente curato la pratica di tesseramento s.s. 2018/2019 del calciatore BERTOLINO Mirko inviando la relativa modulistica all'ufficio tesseramenti pur essendo a conoscenza dell'apocriefa delle firme apposte nella richiesta di tesseramento stessa;

A.S.D. SPORTING CLUB S. ILARIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla condotta posta in essere dal proprio dirigente PAGANO Maurizio;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Maurizio PAGANO e dal Sig. Maurizio Spocchi, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SPORTING CLUB S. ILARIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Maurizio PAGANO, e di € 500,00 (cinquecento) di ammenda per la società A.S.D. SPORTING CLUB S. ILARIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 256/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 172 pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig. Lorenzo GORI e della società SSDARL FIRENZE SUD SPORTING CLUB, avente ad oggetto la seguente condotta:

LORENZO GORI, all'epoca dei fatti Vice presidente della società SSDARL FIRENZE SUD SPORTING CLUB, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva dei principi di lealtà, correttezza e probità per aver posto in essere un comportamento aggressivo e irrispettoso nei confronti del Presidente del Tribunale Federale Territoriale Toscana e degli altri componenti del Collegio, proferendo frasi volgari e utilizzando un linguaggio inappropriato per la sede istituzionale nella quale si trovava;

SSD ARL FIRENZE SUD SPORTING CLUB, a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni ascritte al proprio tesserato sig. Lorenzo Gori;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Lorenzo GORI e dal Sig. Massimo Falciani, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSD ARL FIRENZE SUD SPORTING CLUB;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Lorenzo GORI, e di € 400,00 (quattrocento) di ammenda per la società SSD ARL FIRENZE SUD SPORTING CLUB;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina